



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Ufficio del Personale del Corpo di polizia penitenziaria



GDAP-0104605-2010

PU-GDAP-2000-09/03/2010-0104605-2010

LETTERA CIRCOLARE

Alle Direzioni Generali

Agli Uffici di Staff dell'Ufficio del Capo del
Dipartimento
S E D E

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione
Penitenziaria

Agli Istituti Penitenziari per adulti

Agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

Alle Scuole di Formazione e Aggiornamento del
Corpo di Polizia Penitenziaria e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Centro Amministrativo "G. ALTAVISTA"

Al S.A.D.A.V.

Ai Magazzini Vestiario
LORO SEDI

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
ROMA

e, p.c.

12.11.2010
[Handwritten signature]

Oggetto: Dispensa dal servizio per espletare attività di volontariato della Protezione civile -
Applicazione DPR n. 194 del 8.2.2001.



Ministero della Giustizia

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'applicazione del D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194 nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria per espletare le attività di volontariato della Protezione Civile, si fornisce, sulla scorta delle indicazioni espresse dall'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali di questo Dipartimento, una breve panoramica del quadro giuridico che disciplina la materia al fine di assicurare una uniforme attuazione della normativa in argomento su tutto il territorio nazionale:

§ 1.

L'art. 9 del DPR 8.2.2001 "Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" al comma 1 prevede un trattamento giuridico ed economico favorevole per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte in elenchi o albi di protezione civile, chiamati ad operare in vista o in occasione dei gravi eventi calamitosi descritti all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 225/92¹. In particolare garantisce, per il periodo di effettivo impiego nelle attività di **pubblico soccorso**, il mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e la copertura assicurativa. Si intende qui che tale impiego comporta un'astensione o dispensa dal servizio.

Il comma 2 prevede, infatti, che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è tenuto a consentire tali benefici per un massimo di 90 giorni all'anno di cui massimo 30 consecutivi, elevati per l'impiego in eventi dichiarati di emergenza nazionale fino a 180 giorni l'anno di cui 60 consecutivi.

Il comma 5 prevede che "ai datori di lavoro pubblici o privati...che ne facciano richiesta...viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, mediante le procedure indicate nell'art. 10".

La **legge 266/91** "Legge quadro sul volontariato" all'art. 17 afferma il diritto dei lavoratori iscritti nei registri regionali ad usufruire delle forme di orario flessibile o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

Anche la **legge 93/1983** "Legge quadro sul pubblico impiego" all'art. 3 comma 2, al fine di consentire agli impiegati civili dello stato di svolgere attività di volontariato, prevede particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, rinviando agli accordi sindacali la relativa disciplina.

Si comprende, pertanto, come l'opera gratuita e l'impegno civile prestati dai privati cittadini e dai lavoratori organizzati in associazioni di volontariato, attraverso le attività di soccorso e assistenza per la protezione civile nelle situazioni di emergenza nazionale, sono tutelati a tutti gli effetti dall'ordinamento giuridico il quale attribuisce così a questa particolare funzione - in certo senso ausiliaria rispetto a quella dovuta dalle istituzioni e dalle forze di polizia - un carattere essenziale per la collettività. Ne valorizza quindi l'apporto riconoscendo un trattamento giuridico ed economico di particolare favore secondo i relativi contratti.

¹ Si tratta della **legge 24.2.1992 n. 225**, sulla *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*:

- l'art. 2, comma 1, lettera c) si riferisce alle calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
- per l'art. 3, comma 4, il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.



Ministero della Giustizia

D'altro canto va rilevato che, in forza dei principi generali che disciplinano il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (D.Lgs 165/2001) il rinvio del trattamento giuridico ed economico alle norme pattizie vale solo per i dipendenti pubblici cd contrattualizzati e non è applicabile al Corpo della polizia penitenziaria. Infatti, in applicazione della deroga all'art 2, commi 2 e 3, operata dall'art. 3 comma 1 del suddetto DLgs, le forze di polizia statali operano in regime di diritto pubblico e restano pertanto regolate dal rispettivo ordinamento.

§ 2.

Al riguardo, l'Ordinamento della polizia penitenziaria non prevede una particolare disciplina giuridica ed economica che dispensi dal servizio i suoi appartenenti per svolgere, a titolo di volontariato, le attività qui considerate.

Invece, l'art.5 della Legge 395/90 descrive i compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo ed il comma 3 pone un espresso divieto di impiego in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi d'istituto con l'unica eccezione di quanto disposto ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3 della legge 121/81: cioè la possibilità riservata esclusivamente alle altre forze di polizia fra cui la polizia penitenziaria, di concorrere, fatte salve le rispettive attribuzioni, oltre che nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, anche al servizio di pubblico soccorso; tale impiego è tuttavia subordinato alla richiesta del Prefetto che, nello stato di emergenza, opera su delega del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge 225/92.

Pertanto, in considerazione di quanto finora rappresentato riguardo ai quesiti posti, si rappresenta che gli appartenenti alla polizia penitenziaria non possono essere esonerati dal servizio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 194 del 8.2.2001.

D'altro canto, poiché il Corpo della polizia penitenziaria fa parte a pieno titolo delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile - ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c) della legge citata legge 225/92 - è tenuto a fornire in tale ambito, ove richiesto dalla competente autorità nazionale, attraverso le opportune iniziative, il suo qualificato apporto di risorse, competenze, esperienze, addestramento al soccorso pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis